

(IN)GIUSTIZIA ANIMALE: IL CASO DELLE SPECIE SELVATICHE

CHIARA **MAGNESCHI**



(In)giustizia animale:
il caso delle specie selvatiche

Animal (in)justice:
the case of wild species

CHIARA MAGNESCHI

Docente a contratto in *Teorie giuridiche e politiche e diritti umani* nel Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa.

E-mail: chiara.magneschi@jus.unipi.it

ABSTRACT

A partire dal fenomeno dei sempre più frequenti incontri/scontri tra specie selvatiche ed esseri umani, l'articolo si propone di indagarne le possibili eziologie giuridiche. Viene analizzata la modalità inclusiva di alcune specie selvatiche nell'ordinamento italiano, mettendo in luce come essa sia funzionale, da un lato, a promuovere la loro protezione, e, dall'altro lato, attraverso l'applicazione di categorie giuridiche tipicamente *umane* all'animale, a reprimere e punire la loro stessa natura.

Starting from the phenomenon of increasingly frequent encounters/clashes between wild species and humans, the paper aims to investigate the possible legal etiologies of it. It analyzes the modalities of inclusion of some wild species in the Italian legal system, highlighting how it is functional, on the one hand, to promote the protection of them, and, on the other hand, through the application of human legal categories to animal, to repress and punish their nature.

KEYWORDS

Diritti animali, legge, umani, specie selvatiche, natura

Animal rights, Law, Humans, Wild species, Nature

(In)giustizia animale: il caso delle specie selvatiche

CHIARA MAGNESCHI

1. *Introduzione* – 2. *Animali selvatici: i nuovi protagonisti delle cronache nere* – 3. *La protezione del diritto: questioni di vita e di morte* – 4. *La finzione del diritto: orsi come persone... e “persone” senza diritti* – 5. *Ipotesi di tutela: diritti umani e animali selvatici* – 6. *Riflessioni conclusive*.

1. *Introduzione*

Negli ultimi decenni è cresciuto il dibattito sulla relazione tra animali umani ed animali non umani¹, e con esso la sensibilità verso il benessere di questi ultimi². Sono fiorite correnti di pensiero multiformi, come quelle che riconoscono ad essi “uno statuto morale autonomo”³, o “l’interesse fondamentale a non soffrire”⁴, e che, più in generale, hanno iniziato a mettere in discussione la logica antropocentrica che fa da sfondo ad una visione gerarchica nella quale l’essere umano occupa una posizione sovraordinata rispetto alle altre specie.

Contestualmente, il diritto positivo ha iniziato ad interessarsi di un numero sempre maggiore di specie animali, e da più parti si è prospettata l’idea di una soggettività giuridica animale. Gli esiti di questa attenzione, però, non sono andati sempre nella direzione di offrire una tutela effettiva al valore-vita dell’animale: se i c.d. animali d’affezione sono sempre più considerati come soggetti di diritto, per altre specie tale considerazione sembra più fittizia⁵. L’ordinamento giuridico pare infatti “attrarre” alcune specie non umane entro il proprio ambito di giurisdizione per poterne poi disporre in nome di esigenze umane ritenute di volta in volta meritevoli, mostrando una forte ambivalenza rispetto alle reali finalità di disciplina. In questo ambito, il diritto sembra talvolta mostrare (o meglio, celare) un duplice volto, al contempo emancipativo e repressivo.

Una circostanza nella quale sembra evidenziarsi tale ambivalenza ha a che fare con i rapporti tra l’universo giuridico propriamente umano e il mondo animale “selvaggio”, laddove una stra-

¹ Come noto, uno dei macro-temi della “questione animale” è costituito dal dibattito specismo/antispecismo, che, a sua volta, si compone di una variegata costellazione di posizioni, della quale è impossibile dar conto qui. Solo per citare alcuni contributi, si pensi a quelli di Peter Singer e Tom Regan (ispirati rispettivamente all’utilitarismo benthamiano e al razionalismo kantiano), alla proposta neo-contrattualistica (di matrice rawlsiana) di Donald Van de Veer, allo specismo “blando” di Tzachi Zamir, al biocentrismo di Paul W. Taylor (con il concetto di “giustizia interspecifica”), all’ecocentrismo di Aldo Leopold, all’alternativa tra antispecismo politico e antispecismo debole. Sul tema si veda, tra gli altri, BATTAGLIA 1997, 134-135 e, da ultimo, COLOMBO 2020. Il presente saggio, pur toccando alcuni dei motivi portanti di detto dibattito, non intende situarsi al centro di esso.

² Più precisamente, la particolare attenzione è stata rivolta verso alcune specie di animali non umani, i c.d. “animali d’affezione”, definiti per questo “tutelati speciali” da GUAZZALOCA 2021, 147 ss.

³ Per un’analisi storica accurata della relazione uomo-animale dal punto di vista etico si rimanda a GUAZZALOCA 2021, specialmente 17-38. Si veda anche GENSINI 2020, che raccoglie vari contributi sul modo in cui la filosofia e la semiotica hanno trattato l’animale non umano, anche rispetto a categorie originariamente umane, come l’intenzionalità.

⁴ Tra di esse spiccano le posizioni già citate sinteticamente in nota 1, specialmente il “liberazionismo animale” di SINGER 2010 [1975] e REGAN 1990 [1983], ai quali va il merito di avere portato la riflessione sul rapporto uomo-animale fuori dall’ottica gerarchica antropocentrica. In ambito italiano uno degli esponenti più convinti dell’antispecismo è Valerio Pocar: si veda, per tutti, POCAR 2020.

⁵ Mette bene in luce questo “bipolarismo” POCAR 2013. Per dirla con parole efficaci, si passa «dall’antropomorfizzazione degli animali da compagnia alla reificazione di tutti gli altri» (GUAZZALOCA 2021, 7), o, con espressione ancora più schietta, «L’umanità è andata a braccetto con ambiziosi progetti liberatori tanto quanto con programmi di messa a morte sistematica ed organizzata» (GRIONI MERLI 2020, 80).

tegia più o meno abbozzata di *personificazione* di talune specie selvatiche porta paradossalmente a legittimare l'eliminazione di alcuni esemplari, definiti dal diritto "pericolosi" per il consorzio umano: per questi, la personificazione non è sostenuta dal riconoscimento delle prerogative (giuridiche) proprie della persona umana, né le determina.

La presente riflessione cerca dunque di approfondire la prassi giuridica della personificazione prendendo in considerazione la categoria degli animali selvatici⁶ e, all'interno di essa, in particolare la specie dell'orso bruno nel contesto ordinamentale italiano, anche in ragione della stringente attualità del fenomeno degli incontri/scontri tra questi esemplari e gli esseri umani. A partire dall'analisi di dati di cronaca e testi legislativi a "tutela" di tale specie, ci si propone di riflettere sulla tutela che il diritto è in grado di offrire loro.

In tale direzione, si cercherà, in primo luogo, di analizzare i meccanismi e le scelte che sono alla base dell'ambiguità giuridica sopra richiamata e, in secondo luogo, se vi sia una modalità alternativa di funzionamento del diritto positivo che conduca ad una protezione autentica delle specie selvatiche⁷.

2. *Animali selvatici: i nuovi protagonisti delle cronache nere*

Sono sempre più ricorrenti gli incontri ravvicinati tra esseri umani ed orsi finiti tragicamente: nelle regioni più montuose e boschive dell'Italia, come il Trentino Alto Adige o l'Abruzzo, ritorna con regolarità la cronaca di un orso che aggredisce una persona, solitamente un turista o un cercatore di funghi addentratisi nei boschi, e che viene condannato a morte dalle Autorità locali.

Questi casi suscitano un accorato dibattito pubblico, che mette a nudo un conflitto drammatico tra istanze di protezione animale ed esigenze di tutela delle persone e dei loro beni.

Tra di essi, affiora alla mente il caso dell'orso Bruno (altresì denominato "Jjr") il quale, nel 2004, all'età di due anni, aveva abbandonato il natio parco dell'Adamello-Brenta, in Trentino, per dirigersi in Germania. Ivi giunto, venne condannato a morte per aver saccheggiato alcuni capi di allevamento e ucciso in Baviera da due colpi di fucile mentre riposava accanto ad un lago, dopo un inseguimento durato settimane⁸. Un mese dopo l'uccisione del giovane animale, le istituzioni governative decidevano di catturare e segregare in un recinto *ad hoc* anche la madre Jurka, responsabile della "educazione" della sua prole⁹. Più recentemente, la medesima sorte è toccata anche ad altri esemplari, come l'orso denominato JJ5, ucciso da un eccesso di anestetico somministrato per l'applicazione di un radiocollare volto a monitorare spostamenti divenuti

⁶ In particolare, i fenomeni presi in esame dal presente saggio valgono, sia pur con alcune distinzioni, per due "gruppi" in cui, approssimando, la categoria delle specie selvatiche può essere suddivisa. Un primo gruppo è quello delle specie selvatiche (particolarmente) protette, che sono in numero molto limitato (quando non a rischio estinzione, motivo che incoraggia un regime di "immunità"), la cui aggressività nei confronti dell'essere umano può, in presenza di determinate circostanze, tradursi in attacchi per quest'ultimo letali. Un secondo gruppo ricomprende specie per natura poco aggressive, il cui numero negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente, che arrecano danneggiamenti alle colture, ai recinti e ai terreni, "scompiglio" per la loro frequentazione di luoghi un tempo prerogativa umana, come spiagge e centri-città, e per i quali si profila un problema di convivenza quotidiana. In questo caso meno frequentemente si generano incidenti che ledono l'integrità fisica delle persone, anche se la cartellonistica relativa al rischio di attraversamento animali selvatici sta diventando, da cimelio *vintage*, segnale di allerta da prendere in seria considerazione.

⁷ Una prima riflessione su questi temi, e in particolare sulle possibili risposte alla configurazione di un diritto che assuma il punto di vista delle specie selvatiche, è stata svolta in BELLONI, MAGNESCHI 2020, di cui il presente saggio costituisce uno sviluppo ulteriore.

⁸ Per una ricostruzione sintetica dei fatti si veda l'articolo on line del quotidiano *La Repubblica* (https://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/scienza_e_tecnologia/orso-germania/orso-abbattuto/orso-abbattuto.html).

⁹ <https://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/cronaca/orsa-jurka/orsa-jurka/orsa-jurka.html>.

troppo turbolenti¹⁰, l'orsa Daniza, dichiarata *pericolosa* dalla Provincia Autonoma di Trento e uccisa anch'essa da un *overdose* di anestetico durante la cattura¹¹, l'orsa KJ2, imbattutasi, insieme ai propri cuccioli, prima in un podista e poi in un signore a passeggio con il proprio cane¹².

A colpire è la sussistenza di elementi comuni a tutte le vicende menzionate: 1) gli animali in questione rappresentano delle specie protette, deliberatamente reintrodotte nei parchi naturali al fine di favorirne il ripopolamento, dopo che da decenni erano completamente scomparse da questi luoghi¹³; 2) la loro condanna a morte viene comminata in virtù di un atto normativo umano specificatamente emanato (nella maggior parte dei casi un'ordinanza del sindaco territorialmente competente o del presidente di Provincia)¹⁴; 3) i soggetti coinvolti nell'attività di ripopolamento e preservazione degli animali in via di estinzione, come l'Ente Parco, denunciano che le iniziative sanzionatorie messe in atto dalle istituzioni di fatto mortificano i presupposti fondamentali delle politiche volte alla conservazione delle specie in questione, e si appellano alla necessità di promuovere una cultura della convivenza tra essere umano e animali non umani¹⁵.

La crescente "invasione" di spazi umani da parte delle specie selvatiche, e l'abitudine di incontri ravvicinati tra queste ultime e gli animali umani, vale per molte altre specie animali selvatiche la cui uccisione è inibita o limitata ad alcuni periodi dell'anno, come cinghiali e caprioli¹⁶. Anche in questo caso non si contano più le notizie, le foto, gli articoli di giornale, le denunce, relative all'invasione delle città da parte loro e all'incontro/scontro con persone¹⁷.

Tutti questi fatti portano a chiedersi che cosa abbia determinato un simile, macroscopico, mutamento. Infatti, è un dato di pronta intelligibilità che in passato gli animali selvatici tendessero a non avvicinarsi ai luoghi frequentati dagli esseri umani, come i centri abitati; la separazione degli ambiti umani e animali era chiara e pareva inscritta in un "codice della natura", dove l'uccisione

¹⁰ Si veda, in proposito, l'articolo del quotidiano *L'eco di Bergamo* disponibile in: (https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/302686_morto_per_anestesia_lorso_jj5/).

¹¹ Sul caso di Danzica si veda più approfonditamente l'articolo di *La Repubblica* disponibile in: https://www.repubblica.it/ambiente/2014/09/11/news/morta_l_orsa_daniza_non_sopravvive_alla_cattura-95490478.

¹² Per la cronaca del caso si veda l'articolo disponibile in: <https://www.lifegate.it/persone/news/trentino-abbattuto-orso-kj2>.

¹³ Con programmi quali il *Life Ursus*, avviato nel 1996 e terminato nel 2004, su iniziativa del Parco Adamello Brenta, della Provincia autonoma di Trento e dall'Istituto nazionale della fauna selvatica, volto al ripopolamento della specie ursina sulle montagne del Brenta, grazie al quale, tra il 1999 e il 2002, sono stati rilasciati nel predetto parco 10 esemplari (<https://www.pnab.it/il-parco/ricerca-e-biodiversita/progetti-faunistici/orso/life-ursus/>). Per tale progetto il Parco ha ricevuto finanziamenti europei per euro 825.000,00. Sono seguiti altri progetti analoghi, come il *Life Arctos* e *Dinalp Bear* (<https://grandicarnivori.provincia.tn.it/News/Le-cifre-reali-sui-finanziamenti-europei-per-la-gestione-dell-orso>).

¹⁴ Si veda ad esempio l'ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Trento, del 24 giugno 2020, il cui testo è disponibile al seguente link: <https://www.ladige.it/filedelivery/policy:1.2540821:1610712573/file-6260363544489644644.pdf>. In generale, le normative di riferimento fanno riferimento al "Soggetto decisore", previa autorizzazione del Ministero, ferma restando la competenza delle autorità di pubblica sicurezza (vedi paragrafo 3.4.2. del Piano Pacobace, di cui si dirà infra, p. 3 e nota 11). L'ordinanza qui citata ne segue altre di analogo tenore, emesse dal medesimo soggetto: <https://www.ladige.it/cronaca/2019/07/22/nuova-ordinanza-per-l-orso-m49-in-consiglio-provinciale-e-polemica-fugatti-spiega-il-giorno-della-fuga-1.2566005>. In alcuni casi, come si accennerà a breve, la morte è decretata da una decisione estemporanea delle autorità competenti, che si traduce quasi immediatamente nell'uccisione, senza la previa emanazione di un atto *ad hoc*.

¹⁵ La dichiarazione per esteso del Parco Naturale Adamello Brenta si trova al seguente indirizzo: https://www.pnab.it/wp-content/uploads/2018/02/posizione_pnab_jji.pdf

¹⁶ Sul tema della "invasione" degli spazi umani, anche se con riferimento al diverso caso delle specie "esotiche", si veda BELTRÁN CASTELLANOS 2018.

¹⁷ Per richiamare un caso ancora fresco nella memoria collettiva, si pensi all'uccisione dei sette cinghiali (la madre con i sei cuccioli), rimasti intrappolati in un parco giochi di Roma, da parte della polizia provinciale. Gli ungulati si erano approssimati al quartiere urbano attirati da cumuli di spazzatura (per una cronaca piuttosto dettagliata si veda l'articolo di ADI disponibile in: <https://www.agi.it/cronaca/news/2020-10-17/uccisi-cinghiali-rimasti-intrappolati-parco-giochi-9987396/>).

della bestia era la risposta umana ad un equilibrio predisposto dalla natura: laddove un tempo l'antagonismo e l'inimicizia tra le due specie preveniva la creazione di una relazione, o la risolveva molto semplicemente nel potere illimitato ed arbitrario dell'essere umano di sopprimere l'animale, in tempi più recenti le politiche di protezione di alcune specie hanno determinato la possibilità di una connessione non più libera, nel senso sopra detto, ma guidata dal diritto.

Anche in quest'ottica, sarebbe quantomai utile indagare l'eziologia del fenomeno in oggetto, adottando un approccio multidisciplinare¹⁸. Dal nostro punto di vista, che dedica uno spazio prevalente all'ambito giuridico, vale la pena concentrarsi sul ruolo che il diritto può avere avuto nel determinare questa situazione di conflittualità. Una delle ipotesi che, come si vedrà, appaiono più percorribili è, infatti, che all'origine della questione dell'incontro fatale tra essere umano e specie selvatiche protette si possa rintracciare l'effetto congiunto delle politiche del ripopolamento e di un certo modo di operare del diritto positivo nel disciplinare la vita di queste specie.

Riguardo a tali politiche, e con specifico riferimento all'orso¹⁹, si è ad esempio fatto notare come l'area del Parco Adamello-Brenta non fosse sufficiente a supportare entro i propri confini una popolazione vitale di orsi²⁰, sia in ragione del naturale corso riproduttivo della medesima, sia in virtù dell'inclinazione, propria soprattutto di esemplari maschi in fase riproduttiva, a spostarsi anche di parecchi chilometri di distanza dal luogo di nascita: insomma, i c.d. "fenomeni dispersivi" erano ampliamenti preventivabili²¹.

Sembra dunque che anche all'origine della questione dell'incontro fatale tra essere umano e specie selvatiche presenti nelle riserve, come gli orsi e i lupi²², possa rintracciarsi la politica del ripopolamento, in riserve permanentemente naturali e specificatamente preposte alla salvaguardia della specie (l'animale inserito in quel contesto è protetto e ne sono inibite la caccia e l'uccisione in tutti i

¹⁸ Senza potersi addentrare in una ricostruzione approfondita, si possono però indicare alcuni elementi richiamati dagli studi di settore e raccolti all'inchiesta di *La Repubblica* del 3 settembre 2020: *Uomini o animali. Inchiesta sulla battaglia contro orsi, lupi e cinghiali che divide l'Italia*, disponibile in: https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/09/03/news/il_rapporto_tra_uomo_e_animali_comportamento_e_aggressioni_l_orso_tra_cui_m49_del_trentino_lupo_e_cinghiale-301061167/. In detta inchiesta si mettono in correlazione il variare dei perimetri delle zone "a foresta" e il ripopolamento come possibili concause di un "sovrappopolamento" che interessa soprattutto cinghiali e caprioli. Nel caso dei cinghiali si stima che siano passati da circa trecentomila, a inizio secolo, a circa un milione, molti dei quali appartenenti ad una razza incrociata con esemplari ungheresi, e caratterizzati da una stazza particolarmente imponente. Un altro fattore indicato nella fonte citata è l'abitudine di cacciare soprattutto gli esemplari maschi, perché più grandi, ciò che causa uno squilibrio nella popolazione di tali ungulati. Infine, secondo una teoria etologica, la diminuita paura dei luoghi antropizzati (c.d. "neo-fobia") sarebbe collegata allo sviluppo di una particolare area del cervello di questi animali. Altra possibile causa del cambiamento di equilibrio nella "frequentazione" degli spazi tra animale umano e animale non umano si potrebbe rintracciare in una tendenziale minore aggressività da parte degli esseri umani, in un'attenuazione della pratica di caccia o più semplicemente in un diverso atteggiarsi degli avventori campestri, elementi che, combinati al dato sopra detto del moltiplicarsi degli esemplari animali, potrebbero determinare verosimilmente un loro sempre più facile "sconfinamento": «L'Italia contadina sapeva come rapportarsi con questi animali. Sapevano in quali periodi l'orso va a mangiare le bacche e quindi è meglio girare alla larga. In altri termini, sapevano dove stavano le bacche, in quali periodi erano in letargo e quando ne uscivano, quale era la stagione dell'amore e i relativi comportamenti attesi» (così dichiara Enrico Alleva nella stessa inchiesta). Su ciò si veda, più in generale, FRANCIS 2019, nonché gli studi condotti nell'ambito del c.d. "Human-Wildlife Conflict", che, a partire dalla presa d'atto della conflittualità del rapporto tra esseri umani e animali selvatici, si dedica a approfondirne le cause, con approccio interdisciplinare, e a proporre strategie di mitigazione di detta conflittualità. Si vedano gli studi promossi dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN): IUCN 2005; IUCN 2020. Per una prima introduzione alla tematica in un'ottica giuridica si veda POOLEY, BHATIA, VASAVA 2020.

¹⁹ Sulla relazione complessa e simbolicamente ricca tra uomini e orsi, anche in riferimento agli aspetti più propriamente etico-normativi, si veda, da ultimo, il suggestivo lavoro di COMBA, ORMEZZANO 2015.

²⁰ Arrivata, in meno di un ventennio, da dieci esemplari a quota cento.

²¹ Per una riflessione tecnica e critica sul caso si veda ZIBORDI 2006.

²² Anche nel caso del ripopolamento dei lupi accade molto frequentemente che tali specie, reimmesse nei territori dai quali erano assenti da decenni (anche al fine di arginare il sovrappopolamento dei cervidi), optino per dirigersi verso prede di più facile e immediato reperimento, come quelle allevate dagli agricoltori.

periodi dell'anno). Specialmente nei casi da ultimo menzionati, l'atto finale tipicamente umano di soppressione della bestia considerata "pericolosa" scaturisce, quasi paradossalmente, dall'impulso – anch'esso tutto umano – a ricercare, riavvicinare, reintegrare nel patrimonio comune esemplari che erano scomparsi da molto tempo, senza però tenere in adeguata considerazione la natura di questa fauna selvatica, e le conseguenze precise del ricollocamento.

Non stupisce, allora, che si crei spesso un corto circuito idoneo a compromettere i buoni propositi di suddette politiche, in tutti quei casi nei quali gli esemplari protetti, dopo essere stati richiamati ai loro antichi *habitat*, sono soppressi a causa della loro "inadeguatezza" all'incontro con l'essere umano.

In tal modo, il ripopolamento appare come un'iniziativa praticata al solo fine di impedire l'estinzione di alcune specie e di mantenere quanto più inalterata possibile la tradizionale varietà di esse, quasi si trattasse di un catalogo da riassortire, senza considerare né le responsabilità umane nel determinare l'impovertimento della fauna, né le soggettività animali, la loro natura, il loro comportamento, anche per come possono essere mutati rispetto al passato.

Le conseguenze di questo approccio, poco accorto e poco lungimirante, sono state e continuano ad essere nefaste: l'intervento umano, che si propone di ristabilire – forzatamente – un equilibrio naturale, finisce addirittura con l'alterarlo ancora di più, ponendo in contrasto drammatico e in tragica alternativa l'essere umano e l'animale.

3. La protezione del diritto: questioni di vita e di morte

L'art. 2, c. 1, lett. a) della legge n. 157 del 1992 dichiara alcuni esemplari, tra cui l'orso, «specie particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio». Non indica, però, in che cosa consista la particolare protezione, se non, appunto, per quel riferimento all'inasprimento delle sanzioni che risulta poi essere l'unico elemento in cui essa si estrinseca²³.

La legge 157 recepisce la direttiva europea CEE/43/92 in materia di *conservazione degli habitat naturali* (c.d. Direttiva *Habitat*). Rispetto alla legge di attuazione richiamata, però, la direttiva adotta un linguaggio più nitido per esprimere quelle che sono le finalità sulle quali gli Stati devono convergere: si tratta di una tutela che si traduce nel divieto di cattura, uccisione, perturbazione delle specie animali indicate²⁴.

Si veda, invece, della medesima legge richiamata (157/1992), l'art. 1 *bis*, così come modificato e integrato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, relativo, nello specifico alla specie selvatica particolarmente protetta "uccelli selvatici":

«Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all' articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva» (corsivo mio).

A quanto pare, la protezione non è incompatibile con (ma anzi è subordinata a) le esigenze «tu-

²³ L'art. 30 della medesima legge prevede «l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2» e «l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo».

²⁴ Vedi art. 12 della Direttiva, il quale a sua volta richiama l'Allegato IV, lettera a).

ristiche, culturali, economiche e financo ricreative»: appare chiaro quanto ampio sia il margine di “assestamento” della protezione.

Anche il Regolamento attuativo della Direttiva *Habitat*, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, subisce lo stesso andamento: dapprima proclama in generale la finalità della protezione delle specie indicate (dichiarando di essere volta ad «assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli *habitat* naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario», e vietando di «catturare o uccidere esemplari di tali specie»); successivamente subordina la protezione alle «esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali», e a tutta una serie di ipotesi ricorrendo le quali la tutela può essere allentata, fino a scomparire²⁵.

Come si vede, se da un lato le indicazioni del legislatore lasciano poca chiarezza su quale sia l'estensione della “tutela rigorosa” (tale per cui, “a rigore”, il divieto di soppressione dovrebbe essere assoluto), detto regime incontra eccezioni che consentono l'abbattimento degli animali addirittura in tutti i casi in cui vi sia un rischio, pur non ancora concretizzatosi, per i beni patrimoniali umani²⁶.

Così stabilendo, però, lungi dal fornire una precisazione utile a porre in maniera forte e chiara uno scopo di tutela e di protezione elevate e incontrovertibili delle specie protette, la previsione lascia aperta la possibilità di disapplicare le tutele al ricorrere di ipotesi non tassative, non predefinite, non necessariamente gravi.

Tali ipotesi sono proprio quelle che si sono verificate nei casi di cronaca sopra menzionati, nei quali la prassi operativa delle istituzioni locali ha poi dimostrato di saper utilizzare tali deroghe in maniera molto estensiva.

Orbene, se le norme che dovrebbero definire i termini della protezione accordata agli animali selvatici hanno un tenore molto vago, indeterminato, ed ambiguo, assai generosa è l'elencazione di tutte le ipotesi in presenza delle quali si può procedere a “punire” l'animale.

Con specifico riferimento all'orso bruno, poi, è stato emanato il Piano interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali, denominato *Pacobace*²⁷, nel quale gli obiettivi di preservazione delle specie protette vengono temperati con le istanze di sicurezza della specie umana, attraverso l'individuazione di criteri che permettono di ritenere una specie animale come *pericolosa* (o problematica) e di conseguenza sopprimibile. Ebbene, il Piano ha subito nel tempo alcune modifiche (proprio in virtù dell'infittirsi dei casi di cronaca di cui sopra) nella direzione di snellire e velocizzare le iniziative di eliminazione del “problema orso”, e non nascondendo la finalità di rendere più “socialmente accettata” la specie in questione. Infatti, nelle dichiarazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, rese a corredo delle suddette modifiche, si legge:

«Nel corso degli ultimi anni si è verificato un notevole incremento demografico della popolazione dell'orso sulle Alpi centro-orientali, con conseguente aumento delle situazioni problematiche, sia in termini di danni diretti causati dai plantigradi, sia di *pericolosità, legata all'aumento della frequenza di incontri ravvicinati tra uomo e orso*. Ciò ha reso necessaria, anche ai fini di una migliore accettazione sociale della specie,

²⁵ Vedi art. 8 del D.p.r. n. 357/1997, nonché il suo allegato D, lettera a).

²⁶ Cfr. art. 11 del D.p.r. n. 357/1997.

²⁷ Il Piano è stato redatto da un tavolo tecnico interregionale costituito dai seguenti enti: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lombardia, Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente e ISPRA; il Piano è stato poi formalmente adottato dalle amministrazioni territoriali coinvolte e approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008. È il primo esempio in Italia di Piano d'Azione concertato, condiviso e formalmente approvato dagli enti territoriali coinvolti. Il testo è consultabile sul sito del Ministero per la Transizione Ecologia al seguente indirizzo: <https://www.mite.gov.it/pagina/piano-dazione-interregionale-la-conservazione-dellorso-bruno-sulle-alpi-centro-orientali>

una gestione più rapida ed efficace di quei singoli *individui* cosiddetti "*problematici*", *responsabili di una rilevante quota dei danni economici e delle situazioni di pericolo più significative*» (corsivi miei).

E ancora:

«Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Pacobace, su iniziativa della Provincia di Trento, hanno quindi concordato con il Ministero dell'Ambiente e Ispra una modifica del capitolo 3 del Piano d'Azione, che definisce l'«*orso problematico*» in maniera più precisa, prevedendo inoltre, nell'ambito della definizione del grado di problematicità dei possibili comportamenti di un orso e relative azioni possibili (Tabella 3.1), l'inclusione della categoria «*orso che provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace*» tra quelle per le quali può essere consentita l'attivazione di azioni energiche comprese la cattura per *captivazione permanente e l'abbattimento*. Ferme restando tutte le azioni di dissuasione che dovranno essere poste in essere secondo la normativa vigente, è mantenuta invariata l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione al Ministero per ogni intervento di rimozione» (corsivi miei)²⁸.

Come si vede, la modifica al documento è volta ad includere i casi di assalti «a patrimoni» nell'elenco dei comportamenti che qualificano l'orso come problematico e dunque sopprimibile: il valore che controbilancia quello alla vita dell'orso non è più solo la vita umana, ma anche il patrimonio, – categoria quanto mai generica e neppure limitata agli esemplari di allevamento predati. Insomma, le normative di riferimento, e soprattutto le loro specificazioni a livello regionale, sembrano andare verso la direzione di autorizzare quelle «azioni energiche» che sempre più spesso consistono nell'uccisione dell'animale.

Si è dunque arrivati al punto che una specie particolarmente protetta può essere soppressa se arreca danni ai beni materiali di un'altra specie, particolarmente privilegiata (che è ben altra cosa dall'essere protetta): sembra che le evoluzioni in materia di trattamento di queste specie protette si siano allontanate così tanto dalla finalità – quantomeno proclamata – che sosteneva le prime iniziative di ripopolamento e conservazione della fauna selvatica, da essersi trasformate in strumenti di legittimazione, sovente *ex post*, di prassi punitive del naturale vivere e comportarsi di quelle specie.

Le medesime conclusioni valgono anche se ad essere minacciata o turbata, da parte dell'orso, è la vita umana, laddove la pericolosità deriva non necessariamente da un'aggressione all'essere umano, ma anche solo dell'aumento della frequenza di incontri ravvicinati.

4. La finzione del diritto: orsi come persone... e "persone" senza diritti

Soffermandoci nello specifico sulla qualificazione dell'orso come soggetto problematico, in virtù della quale è possibile derogare al regime di protezione *rigorosa*²⁹, si può osservare che l'espressione è utilizzata in diversi passaggi normativi, e complessivamente si riferisce a due tipologie comportamentali.

La prima classificazione è in termini di *dannoso*, per l'orso che cagioni in maniera recidiva danni materiali alle cose dell'animale umano o si cibi di prede appartenenti a quest'ultimo, in quanto «ha perso la naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e risulta condizionato ed attratto dalle fonti di cibo di origine antropica»³⁰.

²⁸ Così alla pagina istituzionale on line del Ministero della transizione ecologica: <https://www.mite.gov.it/pagina/piano-dazione-interregionale-la-conservazione-dellorso-bruno-sulle-alpi-centro-orientali>.

²⁹ È il piano *Pacobace* (al paragrafo 3.2.1.) a definire «rigorosa» la tutela «particolare» di cui al DPR 359/1997.

³⁰ Paragrafo 3.4 del piano *Pacobace*.

La seconda tipologia è quella dell'orso *pericoloso*, che pone in essere comportamenti tali da far presumere che costituisca/costituirà pericolo per l'uomo, in quanto ormai privo della naturale ritrosia nei confronti di quest'ultimo e assuefatto alla sua presenza³¹, o in quanto invece trovatosi suo malgrado in situazioni in cui debba difendere la prole o la propria preda.

Come si vede, non c'è bisogno di arrivare al caso estremo dell'orso che attacca l'uomo senza essere provocato, per connotare le condotte dei plantigradi in termini di pericolosità: il profilo più comune di orso *pericoloso* è “semplicemente” un orso *confidente*³².

Tale scelta normativa «integra una ipotesi tipica di estensione dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione» proprie del diritto penale (FONDAROLI 2014, 1).

È singolare leggere, negli articoli di cronaca relativi a casi di cattura o uccisione di orsi che hanno dimostrato la loro pericolosità nei confronti dell'essere umano, che perfino i commentatori schierati contro gli esiti nefasti di tali politiche invocano, a difesa degli animali, fattispecie giuridiche destinate ad esseri razionali quali sono gli esseri umani³³. Anche l'espressione “orso problematico” utilizzata dal legislatore serve a giustificare e legittimare l'applicazione di un'altra categoria giuridica prettamente umana, cioè la captivazione permanente, *id est* l'ergastolo³⁴.

Ad essere messo in risalto è dunque (soprattutto dalle ordinanze) il comportamento dell'animale nei confronti dell'animale umano – e non viceversa – ritenuto, in un certo senso, “criminioso”: a prescindere delle ragioni dell'orso e della sua pericolosità, è il semplice fatto di aver mostrato la propria reattività che incontra il giudizio e la condanna umani.

Questa ipotesi di lettura sembra peraltro in grado di spiegare la sussistenza di tutta una serie di atti normativi che, pur non ponendosi al rango di leggi ordinarie, si collocano tuttavia nell'ambito di un *infra*-diritto (per usare un'espressione foucaultiana) che è in grado di determinare, ancor più efficacemente e rapidamente della legge generale, la sorte dell'animale, ovvero di sentenziarne la vita o la morte (BELLONI 2020). Si pensi, solo per citare un esempio, alle richiamate ordinanze delle autorità di pubblica sicurezza e alla loro portata potenzialmente discriminatoria (legata, tra gli altri motivi, come vedremo tra poco, al disconoscimento di idonee garanzie processuali per gli animali). Ed è così che si arriva a intavolare un dibattito sulla legittimità formale dell'atto normativo, fino a sottoporlo al vaglio del giudice costituzionale, che in nessun passaggio si richiama il punto di vista animale.

Si è anche visto come la scelta del legislatore di punire siffatta “problematicità” dell'orso costituisca una indebita dilatazione del perimetro di applicazione delle misure di prevenzione, oltre che un ulteriore esempio di ambiguità e contraddittorietà nella tecnica legislativa. Infatti, da un lato all'orso sarebbe inibito di essere se stesso, in quanto il semplice agire secondo la propria natura selvaggia integrerebbe gli estremi di una “colpa d'autore” (FONDAROLI 2014, 2), dove ad essere punito è il modo di essere piuttosto che il fatto, la cui rilevanza/sussistenza rimane completamente marginale: le restrizioni di libertà dell'orso sono ancorate a logiche presuntive, che certo appaiono stridenti con il principio di conservazione di questa specie protetta. Dall'altro lato, però, si afferma che la pericolosità presuntiva è desumibile da un modo di essere dell'orso

³¹ «Salvo casi eccezionali e fortuiti, un orso dal comportamento schivo, tipico della specie, non risulta pericoloso e tende ad evitare gli incontri con l'uomo. La pericolosità di un individuo è, in genere, direttamente proporzionale alla sua “abituazione” (assuefazione) all'uomo. In altri casi la pericolosità prescinde dall'assuefazione all'uomo ed è invece correlata a situazioni particolari, ad esempio un'orsa avvicinata quando è coi piccoli o un orso avvicinato quando difende la sua preda o la carcassa su cui si alimenta» (*ibidem*).

³² Sui rilievi giuridici di tale osservazione si tornerà *infra*.

³³ Si è parlato, ad esempio, di «alleggerimento della posizione dell'orsa» in virtù del fatto che, al momento dell'aggressione alla persona, avesse con sé i propri cuccioli, o che la vittima umana portasse con sé un cane sciolto; oppure di “legittima difesa” da parte dell'orsa (cfr. il già citato articolo disponibile in <https://www.lifegate.it/persona/news/trentino-abbattuto-orso-kj2>), o, ancora, di “comprensibilissime, giovanili intemperanze” (cfr. <https://www.ilgiornale.it/news/finisce-fuga-bruno-l-orso-ucciso-baviera.html>)

³⁴ Il riferimento normativo va, ancora una volta, in particolar modo, al Piano Interregionale *Pacobace* sopra citato.

non più abbastanza selvaggio da garantirne la ritrosia nei confronti dell'essere umano: «la pericolosità di un individuo è, in genere, direttamente proporzionale alla sua “abituazione” (assuefazione) a quest'ultimo e al suo grado di confidenza con lo stesso»³⁵.

Così, il tema della natura dell'orso subisce stravolgimenti, manipolazioni e adattamenti a seconda della prospettiva, *tutta umana*, che si vuole far prevalere, arrivando addirittura alla estrema conseguenza di poter catturare e sopprimere un orso se esso, pur non avendo cagionato danno alcuno, né al patrimonio né all'integrità fisica dell'uomo, si dimostra eccessivamente socievole nei confronti di quest'ultimo.

Evidentemente, è l'impossibilità di controllare e prevedere le mosse dell'orso, più che la possibilità di prevedere che arriverà a nuocere, a risultare inaccettabile in un'ottica antropocentrica. Ecco allora che l'orso dovrebbe semplicemente non farsi vedere, affinché la sua preservazione fosse assicurata. Infatti, non appena avviene l'incontro con le persone, il requisito (giuridico) della pericolosità – sociale – è di per sé già integrato (sia perché l'orso si mostra affamato o in presenza di prole etc., sia perché, al contrario, l'orso dimostra confidenza).

Questi esiti sono ancora più opinabili considerando che la contiguità tra specie selvatiche e specie umana, naturalmente cessata da anni, è stata forzatamente ricreata proprio dall'essere umano. Viene da pensare alla pratica del ripopolamento quale atto umano autoreferenziale, volto a soddisfare l'ego immaginifico che si compiace nel vedersi artefice di una lodevole iniziativa, ma che non accetta l'espressione piena e libera della naturalezza che ha preteso di ricreare. Più realisticamente, tale pratica è l'atto di contenimento e di controllo di una natura selvaggia e altrimenti ostile, e il primo atto per arrivare ad occuparsi di ogni aspetto della vita di questi esseri, destinandoli ad una convivenza garbata con le persone umane.

La soppressione normata del lupo, dell'orso e del cinghiale conduce a considerare come l'antagonismo “naturale” tra specie umana e specie selvatiche si sia estinto, o meglio, come il diritto si sia frapposto tra le due, cercando di prevenire lo scontro tra le stesse, ma con l'esito di sostituire la propria legalizzata violenza a quella fattuale: l'uccisione non è più la componente necessaria di una lotta per la sopravvivenza ma la sanzione per aver osato comportarsi in maniera autentica/selvaggia o, viceversa, troppo confidente. Ci si aspetterebbe che queste bestie, una volta insediate nei territori, avessero il buon senso di usare certe maniere con i potenziali avventori umani, ovvero di “seguire la regola” – secondo il senso della nota espressione impiegata da Wittgenstein – cioè, in definitiva, che esse fossero tutto tranne che se stesse.

Si assiste, in definitiva, ad una forte tendenza alla “personificazione” dell'orso, se non ad una sua già compiuta affermazione, condotta attraverso una «procedimentalizzazione delle misure anti-orso» (FONDAROLI 2014, 4). Ciò porta a sostenere che l'uccisione della fiera debba essere sostanzialmente giuridicizzata, trasformandosi in un processo sanzionatorio con regole ben precise: la funzione del diritto, in questa fase, diviene quella di legittimare la risoluzione del conflitto sempre e comunque attraverso la soppressione della “bestia”.

In particolare, il paradigma della punizione della specie “protetta” ricalca i motivi fondanti del diritto penale umano: la pena di morte è la punizione per la commissione di un reato³⁶. Tuttavia, a ben vedere, se in qualche caso è possibile individuare una fattispecie di “reato tipico”, come ad esempio il furto (di bestiame), o il danneggiamento doloso, in molti altri casi ad essere punita è l'indole delle specie protette: sono i casi in cui l'animale preoccupa per aver posto in essere comportamenti liberi, come spingersi oltre il recinto che gli è stato assegnato o l'essersi dimostrato troppo confidente.

³⁵ Piano *Pacobace*, Capitolo 3, § 3.4.

³⁶ Rilievi interessanti a questo proposito si trovano nel classico e pionieristico EVANS 1906, che raccoglie molti casi giudiziari che hanno visto come protagonisti animali di diverse specie, alcuni dei quali colpevoli di crimini come l'omicidio.

L'estensione all'animale di una logica propriamente umana si realizza proprio in quanto ad esso vengano applicate quelle categorie giuridiche appositamente pensate per l'umano, ovvero in quanto si presupponga che l'animale sia in qualche modo umanizzabile. Curioso invece notare come talvolta si utilizzi il termine "bestia" per riferirlo a persone macchiate di delitti talmente efferati, da far sembrare impossibile che siano stati compiuti da una specie razionale: si ricorre dunque al mondo animale, proprio per la sua eterogeneità e il suo antagonismo (in termini di razionalità e civiltà) rispetto al mondo umano. In questo caso, dunque, si assume una differenza ontologica come "criterio" per esiliare dal consorzio umano il delinquente. Altre volte, invece, al termine "bestia" è stato accostato l'aggettivo "delinquente"³⁷, inteso sia nel senso letterale, e cioè come chi viene meno (al proprio dovere), sia in senso più specificamente giuridico, ossia come chi compie, o chi sia capace di compiere, *delitto*.

La morte diviene allora, per l'animale, la pena comminata per aver agito al di fuori di una logica in cui pare in definitiva costretto a muoversi: reimpiantato proprio in quanto selvatico, viene sanzionato perché tale, perché non abbastanza umano, "domestico". E ciò vale non solo nel caso in cui l'animale invada spazi di vita propriamente "umani", ma anche nel caso in cui l'incontro/scontro tra specie protetta e specie umana avvenga all'interno di dette riserve naturali, cioè "a casa dell'orso": una volta destinato a riserve in cui possa vivere secondo la propria natura, si presume, però, o meglio si esige, che si comporti sempre e comunque in modo da non costituire un rischio, ancorché meramente potenziale, per l'animale umano³⁸.

In conclusione, la considerazione delle soggettività selvatiche quali *persone*³⁹ appare meramente strumentale a giustificare l'esilio o la condanna a morte, con "estrinsecazioni" proprie del diritto penale e delle sue misure sanzionatorie, ma al di fuori di ogni logica garantista.

Questo meccanismo è reso possibile dalla mancata attribuzione, alla specie selvatica, di diritti *fondamentali* (ne è priva la Costituzione italiana, che fa riferimento unicamente all'uomo o al cittadino⁴⁰, così come la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁴¹) e *soggettivi* (di diritti degli orsi non si parla in nessuna delle normative speciali citate). Mancando un riconoscimento basilare della titolarità di diritti, il trattamento di queste specie è lasciato in balia di leggi contingenti che si focalizzano più sulle ipotesi derogatorie di una protezione (solo) astrattamente rigorosa che sull'affermazione di facoltà giuridiche⁴².

Del resto, le ipotesi di soppressione legalizzata dell'orso hanno a che vedere più col *diritto (alla vita e al patrimonio) della specie umana* che col diritto alla vita della specie animale. E tuttavia, se si vuole – come sembra inevitabile – che il diritto si occupi del mondo animale, disciplinando le modalità di relazione tra questo e il mondo umano, in un modo diverso, realmente protettivo della loro vulnerabilità (e non più generativo di essa), è da chiedersi se a mutare radicalmente

³⁷ "Bestie delinquenti" fu l'espressione emblematica usata – in realtà con scopi di denuncia degli atteggiamenti "giuridicamente" ostili nei confronti degli animali – dal giurista Carlo D'Addosio (D'ADDOSIO 1892) per intitolare un suo studio del 1892 rimasto immeritatamente poco noto e dedicato ai comportamenti presunti *devianti* degli animali e alle loro implicazioni in termini di giustizia "umana".

³⁸ Sul tema della "pericolosità" degli animali in rapporto agli uomini e sulle relative implicazioni giuridiche si vedano, fra gli altri, i contributi di PÉREZ MONGUIÓ 2000 e PÉREZ MONGUIÓ 2002, nonché BUTCHER 1999.

³⁹ Suffragata dall'utilizzo del termine "individui" (cfr. diffusamente il piano *Pacobace*).

⁴⁰ Da segnalare che, mentre si scrive, è stata approvata la legge costituzionale 1/2022 che ha modificato l'art. 9 della Carta Costituzionale, con l'aggiunta di un terzo, significativo, comma che recita: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

⁴¹ Un riconoscimento di diritti agli animali (diritto all'esistenza, al rispetto, alle cure e alla protezione dell'uomo) è effettuato dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale da parte dell' UNESCO* (1978), che, però, non ha valore giuridico vincolante.

⁴² Molto decisa è a questo proposito la posizione di Paola Cavalieri (CAVALIERI 1999, specialmente 165), la quale ritiene che negare i diritti fondamentali ad alcuni animali, considerandoli semplici *beni*, è un attacco ai diritti stessi, poiché viola l'idea di giustizia.

non debba essere la concezione nella quale si è iscritta sino ad ora la disciplina degli animali, ed in particolare di quelli selvatici, e se la soluzione giuridica possa passare attraverso il riconoscimento di essi come *veri soggetti di diritto*, sforzandosi di comprendere e “accompagnare” la natura intima di questi esemplari⁴³.

Affronteremo per prima la seconda domanda (riservando poi spazio alla seconda, nel paragrafo successivo), assecondando le tracce del percorso opzionato dal legislatore, ovvero quello della personificazione dell'orso quale strategia di attribuzione di responsabilità e conseguenti sanzioni.

In base a tale scelta, l'orso è assimilato al cittadino tenuto al rispetto del principio del *neminem laedere*, e sanzionato in caso di violazione di questo stesso principio. Tuttavia la *fictio* cessa, cagionando un cortocircuito, proprio allorquando l'animale “delinque”: da questo momento, esso torna ad essere “bestia”, una bestia che non può comprendere le norme che la riguardano, e pertanto viene condannata a morte senza poter invocare il principio fondamentale del giusto processo e della tutela giurisdizionale dei propri diritti⁴⁴.

Si tratta dunque di una “personificazione a metà”, che crolla sotto il peso di una differenza ontologica che il diritto non si impegna a colmare, con altrettanta finzione, ma che anzi sfrutta per poter risolvere efficacemente e tempestivamente il “problema orso”: in altri termini, ci si arrende alla constatazione che, mentre l'essere umano può fornire qualsiasi versione dei fatti a sé favorevole (ad es. l'aver o meno legato al guinzaglio il proprio cane o più in generale l'aver più o meno contribuito a scatenare una reazione aggressiva), l'orso non è in grado di rendere la propria ricostruzione, poiché non sa esprimersi nel linguaggio umano, né è in grado di rappresentare gli elementi minimi sui quali fondare un'istruttoria, prodromica all'accertamento della verità processuale.

Invero, si sono registrati casi recenti di “assunzione della difesa dell'orso” da parte di alcune associazioni animaliste in rappresentanza di esemplari condannati a morte⁴⁵. Tuttavia, si tratta di casi di difesa *ex post*, cioè reattiva rispetto a provvedimenti emessi senza la previsione di un contraddittorio animale a pena di nullità, e contingente, ossia non iscritta in un sistema di tutele ordinario che preveda la rappresentanza in giudizio dell'orso come requisito per definire l'integrità del contraddittorio. Si tratta di casi importanti, ma che non sembrano spostare il riconoscimento della titolarità di diritti e del diritto ad agire in giudizio.

5. Ipotesi di tutela: diritti umani e animali selvatici

Stante il vuoto di giustizia e di coerenza poco sopra denunciato, e nell'ottica di ricercare possibili rimedi, la traccia più immediata da seguire sembra quella di immaginare cosa accadrebbe continuando a trattare l'orso come una *persona* anche dopo la commissione di un reato da parte sua: la persona/orso avrebbe diritto ad un giusto processo, nel quale essere rappresentata e difendersi

⁴³ Per una ricostruzione storica sul tema, probabilmente preliminare a quello giuridico, del riconoscimento *morale* degli animali, si rimanda a SERNA 2019.

⁴⁴ Come noto, l'art. 24 della Costituzione recita: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

⁴⁵ Vedi i ricorsi nn. 152 e 153 del 2020 presentati davanti al Tar Trento dall'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) Onlus e dall'Organizzazione Internazionale Protezione Animali Oipa Italia Odv per l'annullamento dell'ordine impartito dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento con cui è stata disposta la cattura per la captivazione permanente dell'orso denominato M57, ai sensi degli artt. 52 D.p.r. n. 670/1972 e 18 legge regionale n. 1/1993, giudicato in ultima istanza, con esito favorevole, dal Consiglio di Stato n. 7366 del 3/11/2021 (disponibile in: <https://www.wereporter.it/trentino-lorso-m57-si-puo-liberare-il-consiglio-di-stato-da-ragione-a-enpa-e-oipa/>, con la relativa Nota a sentenza di CASILLI 2022).

dalle accuse. Si tratterebbe, in sostanza, di sviluppare la “finzione di personificazione” sfruttandone l'intera potenzialità giuridica.

Questo passaggio, a sua volta, non può che essere strettamente legato al riconoscimento di diritti in capo alla bestia⁴⁶: un giusto processo è la conseguenza logica (nonché assiologica e deontologica) della titolarità di un diritto soggettivo, e, viceversa, quest'ultimo è il presupposto di giustiziabilità delle facoltà che ne costituiscono il contenuto, ed è tale se gode della possibilità di essere tutelato in ambito giurisdizionale.

Non è un caso che, storicamente, i casi registrati di processi agli animali abbiano coinciso con processi *contro* gli animali, il cui esito scontato era la punizione, sulla base di un mancato, preliminare, riconoscimento di diritti sostanziali in capo ad essi, laddove tale carenza determinava la negazione della soggettività animale (EVANS 1906, HYDE 1916, EWALD, 1995, TEUBNER 2015).

Risalgono agli inizi dell'Ottocento i primi tentativi di incoraggiare l'estensione dei diritti soggettivi agli “individui non umani”. Negli anni Settanta del Novecento questa idea viene espressa dal giurista americano Christopher Stone, in termini ancora più radicali, ovvero riferendola a tutte le realtà non umane: a tutte queste realtà deve essere estesa la titolarità dei diritti soggettivi (STONE 1972)⁴⁷.

Non è questa a sede per una rassegna sulle teorie che hanno provato a costruire la titolarità di diritti soggettivi in capo agli animali⁴⁸. Ciò su cui interessa qui soffermarsi sono le *chance* attuative e i possibili esiti di una simile operazione, che potremmo definire di “assimilazionismo integrale”, o “personificazione compiuta”.

Nel far questo, si può partire dalle critiche alle quali la soluzione impostata sulla personificazione degli animali è stata sottoposta. Tra di esse, è da segnalare quella per cui la giuridicizzazione attraverso la personificazione (la quale, a sua volta, implica la “moralizzazione” dell'animale⁴⁹), anziché superare la dicotomia persona/natura, soggetto/oggetto, condurrebbe ad una polarizzazione delle differenze, dovendosi poi arrendere a constatare che le specie selvatiche non possono avere gli stessi diritti della specie umana (SPANÒ 2020, 103-124). La tesi dell'Autore è che l'ingresso, in un ordinamento giuridico, di soggettività che non sono individui sarebbe talmente complessa da risultare impossibile o non auspicabile⁵⁰. La soluzione per tutelare gli animali non umani, si af-

⁴⁶ Soprattutto se si accede a quella accreditata concezione del diritto soggettivo (che trova la sua più compiuta espressione nello schema kelseniano) vincolata all'azionabilità in giudizio. Come noto, sono molte le concezioni del diritto soggettivo, sulle quali non v'è qui modo di soffermarsi e su cui si rimanda a MILAZZO 2012, specialmente 15-52. Mi permetto di rinviare anche a MAGNESCHI 2016, 99-103.

⁴⁷ In questo caso, la molla dell'estensione è la qualità di “esseri senzienti”. Invero, l'idea della “sensitività” come veicolo di diritti appare piuttosto scivolosa, perché si inquadra anch'essa in una concezione dell'essere senziente *tutta umana*, che ha subito troppe interpretazioni diverse per poter essere considerata un criterio rassicurante. Allo stato attuale la qualifica di “essere senziente” utilizzato dalle norme e dai Trattati non costituisce il presupposto per l'attribuzione di diritti: vedi ad es. l'art. 13 del Trattato di Lisbona del 2007, dove tale riconoscimento determina soltanto la meritevolezza dell'attenzione umana (rispetto al loro benessere nelle politiche di alcuni settori, e compatibilmente con disposizioni legislative, amministrative, e consuetudini degli Stati membri). Per un'analisi storica delle varie accezioni dell'aggettivo si rimanda a GUAZZALOCA 2021, specialmente 17-38. Una maggiore solidità sembra avere il criterio del valore intrinseco di tutti gli esseri, che per alcuni studiosi sarebbe quello più valido per estendere la titolarità dei diritti soggettivi a specie non umane. Il riconoscimento di “valore inerente” serve per ritenere quale soggetto di diritto, più in generale, *la natura*, come fanno, per la foresta amazzonica, TAVARES, BIEMANN 2020, ritenendo anch'essa “essere vivente”.

⁴⁸ Per una panoramica specifica sulle teorie del c.d. Rightism, si veda WISE 2005, 349-361.

⁴⁹ Questo “inganno”, per cui si debba essere (assimilati a) persone per essere considerati dal diritto, sarebbe frutto di un tabù morale umano che ritiene esecrabile trattare gli animali alla stregua di *res*. Mentre, al contrario, secondo l'Autore la de-moralizzazione della soggettività sarebbe un momento decisivo per l'efficacia del diritto; fondamentale, da questo punto di vista, resta il contributo di Riccardo Orestano (ORESTANO 1968), volto a mostrare come sia proprio la divisione tra persone e cose del diritto romano a fare leva sulle potenzialità operative tutelanti del diritto. Di enorme interesse per i temi in esame è anche ORESTANO 1960, in cui si affronta la problematica della configurabilità di “diritti senza soggetto”.

⁵⁰ Comporterebbe, afferma l'Autore, una «rettifica complessiva dei termini del dibattito per come lo abbiamo fino-

ferma, non risiede nell'eliminare tale dicotomia, personalizzando questi ultimi, ma nel congegnare strumenti "tecnici" in grado di offrire loro una tutela autentica. Da qui, l'idea di attribuire diritti processuali (le *actiones* di gaiana memoria) senza la necessaria configurazione come soggetti individuali di diritti, e dunque come veri e propri "diritti senza soggetto": si parla di "personificazione procedurale" o di "vantaggi procedurali", offerti da una prospettiva che ridimensiona il "totalitarismo" sostanzialista dei diritti soggettivi per favorirne una appunto procedurale, dove possano trovar spazio anche gli interessi dei "non individui". Si arriva in tal modo a teorizzare una vera e propria "disarticolazione" tra titolarità dei diritti soggettivi e capacità di agire in giudizio: per essere azionato, un diritto non deve necessariamente essere riferito ad un soggetto, e, per trovare tutela, un interesse non deve necessariamente essere elevato a diritto soggettivo (SPANÒ 2020, 122, che si rifà alle tesi di DEMOGUE 1909). Si tratterebbe di una sorta di "esercizio senza godimento", propria della teoria dei "diritti trans-soggettivi" (FEMIA 2019, 8-10).

Sembra, tuttavia, che, posta in termini di forte contrapposizione tra diritto soggettivo/diritto statico e interesse/diritto procedurale, la questione sia mal impostata, proprio per i motivi che abbiamo più volte accennato: credere nella funzione di tutela dei diritti soggettivi non significa escludere la tutela in giudizio, ma anzi, crearne i presupposti. Inoltre, il momento maggiormente complesso dell'inclusione giuridica animale (ancor più del riconoscimento della titolarità formale di diritti) è quello procedurale, popolato da questioni di difficile risoluzione (*in primis* quello della legittimazione attiva). Non si vede, quindi, perché escludere la configurazione "statica" dei diritti se si ammette quella "dinamica".

Inoltre, sembra che, nell'avanzare la conclusione che tale accesso non possa/debba realizzarsi, si sottovaluti il dato fattuale, ossia che il diritto vigente è già arrivato ad includere simili "soggetti": è la tecnica stessa del diritto, prima ancora che la metafisica dei filosofi, ad attuare la "metamorfosi" ("orso problematico", "condanna a morte", etc.) da animale non umano ad animale umano. Semmai, allora, occorre far sì che quella *factio* giuridica non sia solo simbolica, e statica, ma sia dato apprezzarla nei momenti critici della connessione tra la vita animale e quella umana, far sì che il diritto sia davvero strumento di protezione delle vulnerabilità, anziché veicolo di oppressione.

Per raggiungere quest'ultimo obiettivo, però, occorre che il processo di positivizzazione sia accompagnato da una autentica e profonda attenzione al "punto di vista animale", senza la quale l'estensione della personalità giuridica rischia di rimanere un guscio vuoto: la conoscenza della natura del singolo animale *selvatico* può condurre a comprendere quali siano le condizioni nelle quali la sua vita può esprimersi in maniera degna, in modo da non subire limitazioni o carenze che spesso sono anche all'origine di condotte che interferiscono patologicamente con la vita e gli interessi delle persone. Abbiamo messo in luce come politiche di ripopolamento superficiali, che non tengano ad esempio in giusto conto il fabbisogno spaziale degli animali reimpiantati, soprattutto nella prospettiva della (auspicata: questo è il senso del ripopolamento!) riproduzione degli esemplari, conducano ad una insufficienza di spazi e di risorse che li hanno costretti a sconfinare, con i conseguenti danni agli allevamenti e l'exasperazione più che motivata degli allevatori. Il rispetto delle esigenze animali è in grado di raggiungere un buon equilibrio con l'antagonista umano, ed è il presupposto principale per garantire ad entrambe le specie il *diritto a non soffrire* (REGAN 1988, 205) a causa della specie "concorrente". Conoscere le caratteristiche dell'altro da noi è, a sua volta, il passo iniziale di un serio riconoscimento di valore, presupposto di ogni iniziativa normativa⁵¹.

Muovendosi in tale direzione, quindi, sarà inevitabile incrociare una riflessione di senso sui rinnovati obiettivi e percorsi del diritto, alla luce della necessità di includere le specie animali.

ra conosciuto» (SPANÒ 2020, 116).

⁵¹ Si veda, sul punto, COCCOLINI 2012, il quale propone azioni concrete per addivenire a questo risultato.

Una riflessione che non sembra essere ancora avvenuta, da parte del legislatore, perlomeno nella misura che avrebbe meritato.

Del resto, non mi pare che si possa prescindere dalla mediazione del diritto come prodotto *umano* nella relazione tra essere umano ed animale, dal paradigma di uno “stato di diritto” che difficilmente può essere epurato della prospettiva antropocentrica propria del suo artefice⁵². D’altro canto, sembra ormai essersi esaurito lo spazio per pensare ad una relazione animale umano-animale non umano che prescinde dal diritto, affidata al paradigma di un novello “stato di natura”⁵³. È invece possibile costruire, attraverso il diritto, una relazione *naturale* in senso nuovo, tra specie umana e specie selvatica: non più incentrata sulle dinamiche di soccombenza/prevalenza, né affidata ad un diritto che non tiene in minimo conto il punto di vista animale, ma guidata dalla conoscenza delle esigenze reciproche e dal risultato ambizioso del rispetto del *diritto alla vita* sia umana che animale al pari livello, con il medesimo tenore. Si tratta di un modo nuovo, “aggiornato”, di intendere l’aggettivo “naturale”, come sinonimo di “rispettoso della vulnerabilità reciproca”.

Come si è detto più volte, del diritto umano vigente stupisce soprattutto l’ambiguità con la quale opera rispetto alla gestione degli animali selvatici protetti: forse anche con l’intento di “riscattarsi” da prassi che hanno impoverito e decimato il regno animale, l’essere umano seleziona alcune specie selvatiche per destinarle ad un regime di immunità, ma che consente ampie deroghe quando esse, al di là delle cause che ne provocano la reazione, palesano la propria pericolosità. In questo senso, il diritto è funzionale al mantenimento del ruolo umano di *padrone* del regno animale: si manifesta proprio quando c’è bisogno di giustificare l’atto che è sempre quello dell’ordine antico, l’uccisione. L’ambiguità evidenziata segnala una profonda ingiustizia, consistente nello snaturamento preteso dall’animale (“sei selvatico ma se non ti comporti in modi ‘civili’ ho il diritto di sopprimerti”).

La circostanza che queste normative prevedano un allentamento del regime di protezione, proprio in casi di palesamento della selvaticità, porta a pensare che si investa la bestia delle aspettative di “civiltà” proprie di un essere umano; del resto, proprio attraverso questa “finzione” le si possono ascrivere i doveri propri di un consorzio civile, ovvero quelli di non nuocere al prossimo, pena l’applicazione di una sanzione più o meno grave.

La chiave per comprendere tali ambiguità pare peraltro ritrovarsi proprio nella logica insita nella categoria di ‘soggettività giuridica’ e nei tentativi, comprensibili da un lato ma produttivi di effetti collaterali dall’altro, di mutuarla per trattare gli animali *giuridicamente*⁵⁴: se gli animali

⁵² Per alcuni, la constatazione del carattere autoreferenziale del diritto umano porta a concludere che i *legal rights* non possano essere estesi a soggetti non umani (cfr. PASSMORE 1986, 125).

⁵³ Peraltro difficile da configurare, e probabilmente destinato a rimanere imprigionato nell’interrogativo sull’opportunità di continuare a definire “naturale” una relazione che, oggigiorno, è completamente sproporzionata: se possiamo facilmente concordare sull’utilizzo dell’aggettivo “naturale” per descrivere l’interazione essere umano-animale in un contesto in cui essi si scontrano ad armi pari, ciascuno contando sulla propria forza, è lecito chiedersi se sia altrettanto pacifico definirla tale in un contesto in cui l’animale-uomo ha potenziato le proprie capacità di produrre artifici (es: un fucile, un forte anestetico o anche l’ordinanza sanzionatoria) al punto tale che si è ormai creata una presunzione assoluta di potere dell’uomo sull’animale. Di qui, è anche lecito chiedersi se sia ancora plausibile impostare la relazione uomo-animale in termini puramente *naturalistici*? Una risposta affermativa potrebbe certo interpretare il nuovo assetto di forze semplicemente come l’aggiornamento “evolutivo” (e dunque pur sempre naturale) dell’equilibrio tra forze. La risposta negativa potrebbe invece opinare che l’enorme disparità di mezzi e forze (di cui fa parte anche lo strumento giuridico-sanzionatorio) oggi esistente tra uomo e animale non consenta più di intendere la relazione suddetta come “naturale. C’è anche da dar conto del fatto che, secondo alcuni, questo interrogativo non andrebbe posto, poiché «la “natura” è essa stessa un “artificio”, prodotta e mobilitata dal discorso dei giuristi con l’obiettivo di compiere manovre giuridiche specifiche» (SPANÒ 2020, 108). Sul tema della artificialità della natura/ecologia del diritto si veda anche la bibliografia ivi indicata, in particolare IRTI 2013, MATTEI, QUARTA 2018.

⁵⁴ I primi tentativi di inquadrare gli animali tra i “soggetti di diritto” non appaiono eccessivamente “preoccupati” – come è naturale che sia, e come è sovente accaduto, in fasi storiche *rivendicative di diritti* – dei *side effects* della titolarità dei diritti in capo agli animali, ovvero della contropartita in termini di doveri (o meglio ancora, di obblighi

sono passati dall'essere considerati mere *res* all'essere inquadrati anch'essi come "soggetti di diritto"⁵⁵, ciò può significare proiettare sull'animale la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, ovvero non solo di poter godere di diritti ma anche di essere destinatari/titolari di obblighi.

Tuttavia, quello che avviene è per l'appunto una finzione, che la categoria "soggettività" sembra incarnare tipicamente: per estendersi all'ambito animale, il diritto ha bisogno di fingere che le fiere agiscano con impulsi e consapevolezze umane, e dunque profondamente diverse da quelle insite nella loro natura. In altre parole, considerarle umane, se il regime di protezione loro accordato è giustificato dalla natura selvatica, ha come conseguenza che il mantenimento delle prerogative (*i.e.* i diritti) in cui tale regime consiste (primo tra tutti la conservazione, leggi: non soppressione) è subordinato al mantenimento di condotte "umane" (*i.e.* gli obblighi).

D'altronde, è facilmente constatabile che molti degli effetti del diritto "umano" abbiano conseguenze non solo su coloro per i quali quel diritto viene prodotto, ma anche e soprattutto sull'ambiente in cui gli esseri umani vivono (risorse naturali, ecosistema, flora, fauna, atmosfera, ecc.). Il diritto umano, però, è "colpevole" di non accettare le estreme conseguenze cui la finzione giuridica della personificazione dovrebbe condurre, prima tra tutte la possibilità, per l'animale, di essere rappresentato in giudizio. In effetti, uno degli aspetti principali che rendono ingiusta e non funzionale l'estensione di un diritto "umano" agli animali è proprio l'assenza, per l'animale condannato, di un giusto processo. Infatti, se l'ordinamento umano esteso costruisce la propria legittimazione nei confronti degli animali selvatici sull'analogia persona-animale, nell'assimilabilità di caratteri e di aspettative, è lecito attendersi che la sorte animale (leggi: la punibilità) sia affidata agli stessi meccanismi e agli stessi presupposti che valgono per l'essere umano. Se la scelta del legislatore è quella di trasportare nel mondo animale le categorie giuridiche "antropomorfe", che sono i tasselli di una procedimentalizzazione del rapporto specie umana – specie selvatica, tale giuridicizzazione non può essere "tronca", ma deve compiersi integralmente:

«prima di stabilire se M100, o N15 (dalla angolazione antropomorfa prescelta, almeno si riconosca all'orso il diritto al nome!) abbia commesso un solo danno o più danni; se sia orso "dannoso" oppure orso "pericoloso"; se, pur senza essere orso "dannoso" né "pericoloso", si trovi in una "situazione critica" (come tale legittimante l'attivazione del Piano), bisognerebbe incardinare se non un processo, quantomeno un procedimento, garantendo il contraddittorio in udienza pubblica, la produzione di consulenze di parte, e così via. Ma, innanzi tutto, l'assistenza di un difensore» (FONDAROLI 2014, 4).

Non c'è dubbio che un diritto che si proponga il superamento della contrapposizione fattuale specie umana-specie selvatica sia chiamato ad abbandonare le ambiguità fin qui segnalate, e il "compimento" della personificazione appare strettamente legato proprio alla titolarità di diritti

giuridici). Questi tentativi sembrano animati soprattutto da un atteggiamento di fondo compassionevole e da quella «pietà verso gli animali» (nonché da una certa fiducia nel progresso) che portava nel 1926 un filosofo come Piero Martinetti a scrivere che gli uomini arriveranno prima o poi a riconoscere «che vi è fra tutte le creature un rapporto ed un'obbligazione vicendevole ed estenderanno, senza sforzo, a tutti gli esseri viventi quei sensi di carità e di giustizia, che ora considerano come dovuti soltanto agli uomini» (MARTINETTI 1999 [1926], 296). Se qui l'appello alla *giustizia* sembra ancora verosimilmente contraddistinto da una prospettiva morale, prima ancora che giuridica, è con il saggio fondamentale di Cesare Goretti (GORETTI 1928), che la prospettiva più specificamente *giuridica* della "soggettività" viene fatta emergere e trattata in riferimento agli animali. Goretti, peraltro, riconosce il fondamento di tale soggettività in una "coscienza giuridica", una sorta di naturale propensione per il "giuridico", ovvero per la sfera normativa dei rapporti intersoggettivi, che caratterizzerebbe uomini e animali insieme.

⁵⁵ Una sintesi efficace di questo percorso, che parte dalle previsioni codicistiche dell'animale come bene-cosa-oggetto di diritti fino ad arrivare alle più recenti acquisizioni del dibattito e della legislazione sui diritti degli animali, è tracciata da RESCIGNO 2005. Si vedano altresì, con interessanti rilievi critici, SPOTO 2018, nonché, in punto di diritto, MARTINI 2017 e DE TORRES PEREA 2020 (che pone in risalto e analizza criticamente il concetto di "dignità" nel dibattito sullo statuto giuridico degli animali).

in capo alla specie selvatica, i quali devono essere costruiti a partire da un'attenzione accurata alla loro *natura*.

6. Riflessioni conclusive

Come si è visto, la relazione tra animali umani ed animali non umani non pare ormai poter più essere affidata esclusivamente alla dimensione pre-giuridica, secondo il modello dello “stato di natura” classico. Altrimenti detto, «il dominio sugli animali non umani con il suo nocciolo di sfruttamento, umiliazioni e violenze non è più un dato di fatto “naturale”, estromesso dal campo di ciò che si struttura socialmente e si evolve culturalmente» (GRIONI MERLI 2020, 79). Parimenti insoddisfacente appare l'affidamento a quello “stato di diritto” inteso come rapporto mediato da un diritto esclusivamente antropocentrico. Risulta d'altronde irrealistico negare che la ragion d'essere principale del diritto sia la preservazione della sopravvivenza umana: il vizio antropocentrico è originario, fonda e caratterizza il *pactum societatis*, pena la dissolvenza dell'ordinamento stesso⁵⁶.

E tuttavia, se immaginare una forma di diritto non concepita su base “antropica” appare impresa assai ardua⁵⁷ (il diritto è e rimarrà un artificio *umano*, la natura animale non possono esprimercela gli animali stessi, siamo noi a indagarla, a raccontarla, e a consegnarla al diritto, ancora una volta con i nostri riferimenti culturali, ontologici...), si può immaginare una terza via, che potremmo denominare come “stato di reciproco riconoscimento e convivenza”, che fa spazio ad diritto realmente protettivo delle vulnerabilità non umane.

A tale scopo, per quanto si è detto sin qui, non sarà sufficiente quell’“antropocentrismo illuminato” (BATTAGLIA 1997, 49) proprio dell’etica della responsabilità che riconosce gli animali come degni di rispetto, in virtù di una graziosa, quanto estemporanea, concessione. Occorrerà, piuttosto, che l’ordinamento assuma fino in fondo la responsabilità della personificazione, attribuendo loro veri e propri diritti. Paradossalmente, è proprio portando alle sue logiche ed estreme conseguenze la logica antropocentrica (la persona umana come prototipo di qualsiasi centro di imputazione giuridica), e la finzione di personificazione che ne è la conseguenza, che si può sperare di estendere la protezione giuridica a soggettività non umane. Con una fondamentale precisazione: l'immedesimazione, da parte del legislatore, nel “punto di vista animale”, consentita dalla conoscenza approfondita dei vari esemplari. Si è avuto infatti modo di vedere, con l'analisi delle norme e delle prassi che disciplinano il trattamento degli animali selvatici, come un diritto umano che parte dalla concezione suprematista della specie umana sia sordo e cieco rispetto alle naturali esigenze della specie animale, e non sia realmente in grado di rispettare la loro dignità e il loro benessere.

Al tempo stesso, non può essere taciuta – e merita anzi un tentativo di integrazione nello schema più propriamente “giuridico” – la prospettiva di tipo etico-morale secondo cui l'attribuzione dei diritti a specie diverse da quella tradizionalmente umana non comporta per quest'ultima una riduzione del carico di responsabilità nei confronti dei “nuovi” titolari dei diritti, ma anzi, ne amplifica la portata, proprio perché quella attribuzione è un atto che implica, generandolo, un *riconoscimento* (tra specie) che non può non chiamare in causa le categorie del dovere, della fiducia, della responsabilità⁵⁸. Come ha scritto Elizabeth Wolgast: «Invocare un

⁵⁶ Pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giunge Michele Grioni Merli: «Forse dobbiamo accontentarci di una liberazione animale che non può che passare dall'iniziativa umana; eppure un discorso di questo tipo può aprire degli spazi per una riflessione normativa che travalichi l'etica e che si concretizzi nell'agone pubblico del confronto politico. Non esiste un “fuori” dalle logiche antropocentriche, ma possiamo ambire ad essere “dentro e contro”» (GRIONI MERLI 2020, 80).

⁵⁷ In quest'ottica appare interessante la prospettiva avanzata in PISANÒ 2012, ove si analizza criticamente la possibilità di impiegare categorie giuridiche, come quella dei diritti, in relazione agli animali e all'ambiente.

⁵⁸ Sulla dimensione fiduciaria del/nel diritto si veda GRECO 2021.

diritto è [...] spesso un mezzo per evitare di attribuire responsabilità a qualcuno in posizione di forza e di controllo» (WOLGAST 1991 [1987], 53).

Peraltro, sappiamo ormai bene quanto la connessione tra il benessere animale e quello umano sia stretta. Ce lo ha dimostrato, da ultimo, la pandemia da Covid-19, almeno secondo l'accreditata teoria che il virus abbia originato dalle condizioni igienico-sanitarie nelle quali venivano tenute alcune specie animali, destinate al consumo umano⁵⁹. Lo stesso vale per ogni altro essere vivente: il benessere non si dà se non in una prospettiva olistica.

Dunque, sembra questo lo sforzo da compiere, in un'attualità che presenta improrogabilmente il conto di un vissuto ove l'essere umano ha pensato ed agito in maniera scissa dagli altri esseri, animali, vegetali, di cui si forma il pianeta, e scissa anche dalle proprie componenti più naturali. Agire ignorando le ripercussioni sul resto delle specie è una cosa sola con l'agire ignorando la propria condizione di essere naturale, profondamente connesso e interdependente da ogni singola particella dell'ambiente in cui si è immersi. Occorre recuperare quell'etica della natura di cui parla, tra gli altri, Enrico Alleva. Occorre incoraggiare la cultura della convivenza che può significare anche conoscenza del pericolo e rafforzamento della prevenzione.

L'atto di riconoscere valore in quanto persona è effettivamente esso stesso un compromesso reso necessario dalla ineludibile autoreferenzialità umana. Si tratta, tuttavia, di un difetto accettabile se compensato da uno sforzo autentico di conoscenza e di immedesimazione⁶⁰. Positivizzare la titolarità di diritti soggettivi per gli animali selvatici è il presupposto per riconoscere la loro legittimazione processuale – attiva e passiva – di modo che qualsiasi provvedimento inerente uno di essi debba necessariamente prevedere il contraddittorio con l'animale protagonista (ovviamente tramite una rappresentante “d'ufficio”), pena l'invalidità del procedimento decisionale e del provvedimento che ne costituisce l'epilogo. Valorizzare il diritto soggettivo come veicolo di giustizia significa infatti potenziare anche l'aspetto procedimentale: proprio in quanto titolare di diritti *azionabili*, l'animale selvatico deve essere parte all'eventuale procedimento sanzionatorio a suo carico.

Credo che il presente lavoro restituisca la sensazione di una forte precarietà del confine tra animale umano e animale non umano. Una precarietà data dall'incertezza di un diritto che non sa né includere né escludere l'animale selvatico dalla propria comunità; una precarietà data dal non sapere quale animale può essere amico dell'essere umano, e in quali circostanze, l'incertezza se comprendere ed assecondare gli istinti dei nostri “amici” animali, o riaffermare la nostra superiorità e il nostro potere per schiacciare i “nemici” animali. Una precarietà che pare scaturire, a monte, da un'incertezza ancora più grande: quella dell'essere umano davanti a sé stesso, bloccato tra il richiamo di una natura ancestrale da rivalutare, e il *comfort* delle conquiste di civiltà che lo portano ad allontanarsi da quest'ultima. Dunque, se è estremamente difficile immaginarsi oggi come esseri la cui componente umana non sia separata da quella naturale (leggi anche non-umana, leggi anche animale), altrettanto complesso è riflettere sulle cause di tale separazione, poiché conduce ad una introspezione dove il “civile” e l'istintivo sono in forte conflitto⁶¹. Con

⁵⁹ Per una riflessione sul rapporto tra persone ed animali, mediata dal diritto, alla luce della pandemia da Covid-19 mi permetto di rinviare a BELLONI, MAGNESCHI 2020, 90 ss.

⁶⁰ La soluzione proposta incontra, indubbiamente, difficoltà applicative ancora maggiori quando oggetti di tutela siano enti naturali molto difficilmente individualizzabili, e dunque personificabili, come gli ecosistemi, gli ambienti vitali, come bacini idrici, catene montuose, coste, mari (DESCOLA, 2015), o i c.d. “collettivi non entificati” (SPANÒ 2020, 120), riferibili piuttosto a fasci di relazioni e connessioni (delicatissime) tra elementi.

⁶¹ Come è stato osservato: «La divisione della vita in vegetale e di relazione, organica e animale, animale e umana passa dunque, soprattutto, dall'interiorità dell'uomo vivente come frontiera mobile; e senza questa intima separazione, probabilmente non sarebbe possibile la decisione stessa su ciò che è umano e ciò che non lo è. È possibile unicamente opporre l'uomo agli altri viventi e, allo stesso tempo, organizzare la complessa – e non sempre edificante – economia delle relazioni tra uomini e animali, perché qualcosa come la vita animale è stata separata all'interno dell'uomo, perché la distanza e la vicinanza con l'animale sono state mediate e riconosciute soprattutto nel più in-

altre parole, si è detto che «qualsiasi tematizzazione del rapporto tra l'uomo e l'animale non può prescindere dalla consapevolezza critica di chi siamo e da dove veniamo» (DE MORI 2007, 10).

Per concludere, si può osservare come uno degli orizzonti più interessanti verso i quali la presente riflessione possa guardare sia quello di un difficile ripensamento sulla collocazione dell'essere umano nel mondo. Un ripensamento che forse in qualche misura è già in atto: le sollecitazioni provenienti dai movimenti spontanei che manifestano problematizzando i cambiamenti climatici, ad esempio, invocano una nuova relazione tra la specie umana e la natura, suggerendo un riassetto delle priorità e dei valori, e ponendo in seria discussione quel "totalitarismo antropocentrico" che da secoli decide le sorti del mondo (PORCIELLO 2022).

Anche la c.d. "giustizia ecologica" sta apportando significativi contributi in questo senso. Il suo sviluppo e la sua fioritura testimoniano che il concetto stesso di giustizia non può non dilatarsi ad accogliere, come tema centrale, il fragile equilibrio tra soddisfacimento dei bisogni umani e rispetto degli ecosistemi (NUSSBAUM 2006, MAESTRI 2016, MENGA 2021, PORCIELLO 2022, PISANÒ 2022).

In questo cambiamento è inevitabile pensare a nuovi limiti delle azioni umane, proprio per preservare/ripristinare l'integrità del patrimonio naturale, o quantomeno per non esaurirla irreversibilmente; allo stesso tempo, però, all'essere umano si offre una occasione inedita: quella di riappropriarsi di un dialogo con il mondo naturale che, a sua volta, non può che essere il riflesso di un dialogo interiore, con parti ancestrali e meno addomesticate di sé stessi (si direbbe, con ciò che di animale alberga nell'essere umano)⁶².

È calzante, in questa riflessione, la visione dei filosofi canadesi Sue Donaldson e Will Kymlicka (DONALDSON, KYMLICKA 2013), di una città intesa non più come "monocultura di uomini" ma come "comunità mista": ad essere modificato è il modo stesso di intendere il concetto di cittadinanza, fino ad includere anche gli animali (POCAR 1998, 106-107). Le implicazioni sono chiare: a sua volta, come noto, il concetto di cittadinanza moderno rinvia alla titolarità di diritti e doveri.

In uno scenario di questo tipo il diritto dovrà, giocoforza, adeguarsi alle nuove istanze, con forme che non è dato facilmente prevedere, ma a partire da mentalità e prospettive etiche almeno in parte rifondate.

timo e vicino». E ancora: «Però, se questo è vero, se la separazione tra umano e animale passa soprattutto dall'interiorità dell'uomo, allora la questione dell'uomo – e dell'"umanesimo" – deve essere formulata in termini nuovi [...]. Lavorare su queste divisioni, domandarsi in che modo – nell'uomo – l'uomo è stato separato dal non-uomo e l'animale dall'umano è più urgente che prendere posizione sulle grandi questioni, su determinati valori e diritti umani» (AGAMBEN 2002, 35).

⁶² Cfr. in tal senso DERRIDA 2006.

Riferimenti bibliografici

- AGAMBEN G. 2002. *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Bollati Boringhieri.
- BATTAGLIA L. 1997. *Etica e diritti degli animali*, Laterza.
- BELLONI I. 2020. *Pericolose soggettività. Uomini e animali tra diritti e discipline*, in «Etica & Politica / Ethics & Politics», XXII/3, 2020, 381 ss.
- BELLONI I., MAGNESCHI C. 2020. *Derecho Salvaje. Hombre y animales entre estado de naturaleza y civilización jurídica*, Reus.
- BELTRÁN CASTELLANOS J. M. 2018. *Fauna exótica invasora*, Editorial Reus.
- BUTCHER R. 1999. *Perros peligrosos*, in «Animalia», 106, 1999, 36 ss.
- CASILLI S. 2022. *La difficile convivenza tra creature umane e non umane*, in «Giustizia Insieme», 30 marzo 2022, disponibile in <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/2264-la-difficile-convivenza-tra-creature-umane-e-non-umane-il-caso-dell-orso-m57-e-la-motivazione-dei-provvedimenti-contingibili-e-urgenti-nota-a-consiglio-di-stato-sezione-terza-3-novembre-2021-n-7366> (consultato il 3 aprile 2022).
- CAVALIERI P. 1999. *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Bollati Boringhieri.
- COCCOLINI G. 2021. *Insieme nell'arca*, Città Nuova.
- COLOMBO R. (ed.) 2020. *Anti-speciesism between science and law* di Etica & Politica / Ethics & Politics, XXII/1.
- COMBA E., ORMEZZANO D. (eds.) 2015. *Uomini e orsi. Morfologia del selvaggio*, Accademia University Press.
- D'ADDOSIO C. 1892. *Bestie delinquenti*, Luigi Pierro Editore.
- DE MORI B. 2007. *Che cos'è la bioetica animale*, Carocci.
- DE TORRES PEREA J. M. 2020. *El nuevo estatuto jurídico de los animales en el Derecho Civil: de su cosificación a su reconocimiento como seres sensibles*, Reus editorial.
- DEMOGUE R. 1909. *La notion de sujet de droit. Caractère et conséquences*, Sirey.
- DERRIDA J. 2006. *L'animal que donc je suis*, Éditions Galilée.
- DESCOLA P. 2015. *Humain, trop humain*, in «Esprit», dicembre 2015, disponibile in: <https://esprit.presse.fr/article/philippe-descola/humain-trop-humain-38537> (consultato il 9 aprile 2022).
- DONALDSON S., KYMLICKA W. 2013. *Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights*, Oxford University Press.
- EVANS E. P. 1906. *The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. The Lost History of Europe's Animal Trails*, Dutton.
- EWALD W. 1995. *Comparative Jurisprudence (I): What Was it Like to Try a Rat?*, in «University of Pennsylvania Law Review», 143, 1995, 1898 ss.
- FEMIA P. 2019. *Il civile senso dell'autonomia*, in «The Cardozo Electronic Law Bulletin», 25, 2019, 1 ss.
- FONDAROLI D. 2014. *Le nuove frontiere della colpa d'autore: l'orso 'problematico'*, in «Archivio Penale», 3, 2014, 1 ss.
- FRANCIS R. C. 2019. *En manos humanas. El papel de la domesticación en la evolución de las especies*, RBA.
- GENSINI S. 2020. *La voce e il logos. Filosofie dell'animalità nella storia delle idee*, Edizioni ETS.
- GORETTI C. 1928. *L'animale quale soggetto di diritto*, in «Rivista di filosofia», 19, 1928, 348 ss.

- GRECO T. 2021. *La legge della fiducia*, Laterza.
- GRIONI MERLI M. 2020. *Per una liberazione animale?*, in «Etica & Politica / Ethics & Politics», XXII/1, 2020, 67 ss.
- GUAZZALOCA G. 2021. *Uomini e animali. Breve storia di una relazione complicata*, il Mulino.
- HYDE W. W. 1916. *The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times*, in «University of Pennsylvania Law Review», 64, 1916, 706 ss.
- IRTI N. 2013. *L'uso giuridico della natura*, Laterza.
- IUCN 2005. *Benefits beyond boundaries. Proceedings of the Vth IUCN World Parks Congress*, IUCN.
- IUCN 2020. *Position Statement on the Menagement of Human-Wildlife Conflict*, disponibile al seguente indirizzo: https://www.hwctf.org/files/ugd/7acc16_df35c11aaf9c460894f26a5cd5f1a5b9.pdf (consultato il 10 maggio 2022).
- MAESTRI E. 2016. *Giustizia ecologica. Un confronto tra la teoria di Rawls e la teoria di Nussbaum*, in «Diritto e Questioni pubbliche», 1, 2016, 149 ss.
- MAGNESCHI C. 2016. *La rinuncia ai diritti e il dovere di sussistenza nella genesi del diritto soggettivo*, in BELLONI I., GRECO T., MILAZZO L. (eds.), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, vol. II. *La prospettiva filosofica. Teorie dei diritti e questioni di fine vita*, Giappichelli, 97 ss.
- MARTINETTI P. 1999. *La psiche degli animali*, in DI CHIARA A. (ed.), *Pietà verso gli animali*, il Melangolo (ed. or. 1926), 151 ss.
- MARTINI G. 2017. *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, in «Rivista critica del diritto privato», 1, 2017, 109 ss.
- MATTEI U., QUARTA A. 2018. *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca.
- MENGA F. 2021. *Etica intergenerazionale*, Editrice Morcelliana.
- MILAZZO L. 2012. *La teoria dei diritti di Francisco de Vitoria*, Edizioni ETS.
- NUSSBAUM M.C. 2006. *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, il Mulino.
- ORESTANO R. 1960. *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in «Jus», II, 1960, I ss.
- ORESTANO R. 1968. *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Giappichelli.
- PASSMORE J. 1986. *La nostra responsabilità per la natura*, Feltrinelli.
- PÉREZ MONGUIÓ J. M. 2000. *Régimen jurídico de los animales potencialmente peligrosos y de compañía*, Tecnos.
- PÉREZ MONGUIÓ J. M. 2002. *Los animales potencialmente peligrosos: de la alma social a un peligroso olvido*, in «Animalia», 140, 2002, 64 ss.
- PISANÒ A. 2012. *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè.
- PISANÒ A. 2022. *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Edizioni Scientifiche Italiane.
- POCAR V. 1998. *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Laterza.
- POCAR V. 2013. *Specismi. Tra morale e politica*, in ANDREOZZI M., CASTIGNONE S., MASSARO A. (eds.), *Emotività animali. Ricerche e discipline a confronto*, LEL - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 89 ss.
- POCAR V. 2020. *Oltre lo specismo. Scritti per i diritti degli animali*, Mimesis Edizioni.

- POOLEY S., BHATIA S., VASAVA A. 2020. *Rethinking the study of human wildlife coexistence*, in «Conservation Biology», disponibile al seguente indirizzo: <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cobi.13653> (consultato il 10 aprile 2022).
- PORCIELLO A. 2022. *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Carocci.
- REGAN T. 1988. *Il diritto di vivere*, in CASTIGNONE S. (ed.), *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, il Mulino (ed. or. 1985), 189 ss.
- REGAN T. 1990. *I diritti animali*, Garzanti (ed. or. 1983).
- RESCIGNO F. 2005. *I Diritti Degli Animali. Da Res A Soggetti*, Giappichelli.
- SERNA P. 2019. *L'animale e la Repubblica. 1789-1802, alle origini dei diritti delle bestie*, Mimesis.
- SINGER P. 2010. *Liberazione animale, Il saggiaiore* (ed. or. 1975).
- SPANÒ M. 2020. «Perché non rendi poi quel che prometti allora?». *Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura*, in THOMAS Y., CHIFFOLEAU J., *L'istituzione della natura*, Quodlibet, 103 ss.
- SPOTO G. 2018. *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in «Cultura e diritti. Per una formazione giuridica», 1/2, 2018, 61 ss.
- STONE C. 1972. *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, in «Southern California Law Review», 45, 1972, 450 ss.
- TAVARES P., BIEMANN U. 2020. *Forest Law/Foresta giuridica*, Nottetempo.
- TEUBNER, G. 2015. *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Mimesis.
- WISE S.M. 2005. *Animal Rights, One Step at a Time*, in SUNSTEIN C.R., NUSSBAUM M.C. (eds.), *Animal Rights. Current Debates and New Direction*, Oxford University Press, 349 ss.
- WOLGAST E. 1991. *Wrong Rights*, in Id., *The grammar of Justice*, Cornell University Press, Ithaca (ed. or. 1987).
- ZIBORDI F. 2006. *Uccisione dell'orso Jj1 in Baviera*, in «Rivista di agraria.org», 21, 2006, disponibile in: <https://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2006/uccisione-dellorso-jj1-in-baviera/> (consultato il 12 aprile).